

**STATUTO DELL'ENTE BILATERALE NAZIONALE PER IL SETTORE DELLA
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO**

ART.1 - COSTITUZIONE

E' costituita tra CONFINTERIM, con sede in Milano, Via Frua n. 22, codice fiscale 97233580154, e A.I.L.T. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI LAVORO TEMPORANEO" con sede in Roma, Viale Astronomia n. 30, codice fiscale 97199380581 (dal 2006 confluite in ASSOLAVORO, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 287, codice fiscale 97440010581)

CGIL, con sede in Roma, Corso d'Italia n. 25, codice fiscale 80163950589

CISL, con sede in Roma, Via Po n. 21, codice fiscale 80122990585

UIL, con sede in Roma, Via Lucullo n. 6, codice fiscale 80127290585

ALAI CISL, con sede in Roma, Via Po n. 21 codice fiscale 97152060584 (dal 2009 FeLSA CISL., con sede in Roma, Via dei Mille n. 56, codice fiscale 97585760586)

CGIL Nidil, con sede in Roma, Via Donizetti n. 7/B (dal 2002 Nidil CGIL con sede in Roma, Via Michelangelo Buonarroti n. 51, codice fiscale 97268020589)

CPO UIL, con sede in Roma, Via Lucullo n. 6 (dal 2010 UILTemp con sede in Roma, Via Po n. 162, codice fiscale 97512300589)

una libera Associazione ai sensi del capo II, titolo II - Libro Primo del Codice Civile, denominata E.BI.TEMP. Ente Bilaterale Nazionale per il Lavoro Temporaneo, successivamente denominata E.BI.TEMP..

ART. 2 - SCOPO E FINALITÀ

E.BI.TEMP., costituito in applicazione del CCNL non ha fini di lucro, opera nel settore della somministrazione del lavoro in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva e occupazionale e svolge la funzione di erogazione di un sistema di welfare contrattuale gratuito per i lavoratori in somministrazione e di service degli istituti paritetici, sostenendone i relativi costi .

In particolare, gli scopi dell'Ente sono:

- a) la gestione, attraverso specifici fondi, della mutualizzazione dei permessi dei delegati e dei dirigenti sindacali dei lavoratori in somministrazione;
- b) la funzione di service agli istituti paritetici (osservatorio, comitati e commissioni);
- c) prestazioni definite dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro relativa ai lavoratori in somministrazione e dei potenziali candidati a una missione;
- d) eventuali altre prestazioni definite dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro del settore;
- e) altre misure individuate dagli accordi delle Parti Sociali.

Ogni prestazione sarà gestita, nell'ambito delle separate contabilità come previste ai punti sopradetti, da uno specifico fondo con apposita contribuzione la cui attivazione è indicata dalle Parti firmatarie e le cui modalità di funzionamento saranno definite in apposito regolamento.

L'attuazione dei sopra definiti scopi sarà disciplinata dal regolamento dell'Ente, allegato al presente Statuto.



Giuseppe Basso

ART. 3 - SEDE E DURATA

E.BI.TEMP. ha sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 269 e la sua durata è a tempo indeterminato. L'eventuale variazione della sede nell'ambito del comune di Roma non comporta modifiche statutarie, salvo apposita delibera dell'Assemblea e successiva comunicazione agli eventuali uffici competenti.

ART. 4 - ARTICOLAZIONI

L'Ente potrà articolare la sua attività anche su base regionale o interregionale.

ART. 5 - ASSOCIATI

Sono associati in quanto Parti costituenti: ASSOLAVORO (già CONFINTERIM e AILT), CGIL, CISL, UIL; FeLSA CISL (già ALAI CISL), Nidil CGIL (già CGIL Nidil), UILTemp (già CPO UIL), successivamente denominate OO.SS..

Possono essere associati, con la qualifica di associati effettivi, le Associazioni Datoriali e le OO.SS. firmatarie del CCNL per i lavoratori somministrati delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276.

Sono associati con la qualifica di associati beneficiari ai soli fini delle prestazioni le Agenzie di Somministrazione di Lavoro autorizzate ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, non associate alle Associazioni Datoriali firmatarie del CCNL ed i lavoratori ai fini delle rispettive prerogative.

ART. 6 - CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione ad E.BI.TEMP. cessa con:

- a) lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa di E.BI.TEMP.;
- b) la cessazione per qualsiasi causa degli associati;
- c) l'esclusione, disposta con deliberazione dell'Assemblea, in presenza di omissioni di contributi o altre mancanze degli associati nei confronti di E.BI.TEMP.;
- d) Il venir meno dello scopo statutario di E.BI.TEMP..

In caso di cessazione dell'iscrizione gli associati non avranno diritto ad alcun rimborso per quote associative e o contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dalla adesione all'E.BI.TEMP..

ART. 7 - ENTRATE

Le entrate di E.BI.TEMP. per conseguire gli scopi sociali, definiti nell'art. 2, sono rappresentati da:

- a) i contributi a carico delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro e dei lavoratori, nelle misure previste dalla contrattazione tra le Parti;
- b) le quote versate dalle Agenzie di Somministrazione di Lavoro al fondo permessi sindacali così come previsto dal CCNL;
- c) eventuali proventi pubblici e privati;
- d) eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
- e) eventuali importi, versati dalle Agenzie di Somministrazione di Lavoro, a titolo di interessi in caso di mancato o ritardato pagamento del contributo e/o delle quote di cui ai precedenti punti a) e b);
- f) i contributi previsti da contratti ed accordi collettivi;
- g) eventuali interessi e proventi finanziari.

ART. 8 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono Organi di E.BI.TEMP.:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Ad esclusione del Collegio dei Sindaci, gli organi associativi sono composti in termini paritetici tra le Associazioni Datoriali e le OO.SS. firmatarie del CCNL.

Le cariche relative agli organi di cui all'art. 8 del presente Statuto e di Direttore dell'Ente non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e, per quanto concerne gli organi di controllo, si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile;
- b) non siano in possesso del requisito di cui alla lettera d), comma 1, dell'art. 5 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 30 (trenta) membri in rappresentanza delle Associazioni Datoriali e delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il CCNL.

I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e si intendono confermati di triennio in triennio qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. È però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, con comunicazione scritta dell'Organizzazione di appartenenza.

Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito. Spetta all'Assemblea di:

- a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- c) deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- d) deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli amministratori ed i sindaci;
- e) deliberare la cessazione dallo stato di associato effettivo;
- f) deliberare la cessazione dello stato di associato beneficiario a seguito di revoca dell'autorizzazione ministeriale;
- g) approvare i regolamenti interni dell'E.BI.TEMP. anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- h) approvare i bilanci consuntivi e quelli preventivi di E.BI.TEMP. redatti dal Consiglio di Amministrazione;
- i) approvare i verbali delle proprie riunioni.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante audio e/o videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si



Giuseppe...

considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto, inviato anche con mezzi telematici da recapitarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo fisico e virtuale, giorno ed ora e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.BI.TEMP. o in sua assenza dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Ciascun rappresentante può esprimere un solo voto salvo il caso in cui esprima anche il voto di persona delegante.

Ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

L'Assemblea elegge tra i suoi componenti il Presidente, su designazione di ASSOLAVORO (già CONFINTERIM e AILT), ed il Vice Presidente in designazione delle OO.SS., che durano in carica un triennio. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente od il Vice Presidente vengano a cessare, i loro sostituti durano in carica fino alla scadenza del triennio.

Spetta al Presidente dell'E.BI.TEMP.:

- a) rappresentare l'E.BI.TEMP. di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- b) promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- e) dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
- f) svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- g) Il Presidente ha la firma sociale.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUOI COMPITI

E.BI.TEMP. è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da:

- a) il Presidente dell'Assemblea;
- b) il Vice Presidente dell'Assemblea;
- c) inoltre, da un numero di membri che verrà determinato di volta in volta dall'Assemblea, pariteticamente, fino ad un massimo di dodici, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

Essi durano in carica tre anni.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

ART. 13 - VERBALIZZAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente, Vice Presidente e dal Segretario dell'organismo, nominato di volta in volta.

ART. 14 - COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno dalle Associazioni Datoriali firmatarie del CCNL, uno dalle OO.SS., il terzo scelto di comune accordo. Il Presidente del Collegio dei Sindaci è scelto fra i due membri designati direttamente dalle Parti e ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione della Presidenza. I componenti del Collegio dei Sindaci devono esser iscritti all'Albo dei Revisori legali. Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore. I Sindaci, sia effettivi sia supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Fatti salvi i compiti e le responsabilità del Collegio dei Sindaci fissati dalla Legge, la revisione legale o statutaria dei conti può essere attribuita dall'Assemblea ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In quest'ultima ipotesi, il Collegio dei Sindaci continua a svolgere tutte le attività di verifica previste dalla Legge, anche di natura contabile.

Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

Il Collegio dei Sindaci può riunirsi anche mediante audio e/o videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La seduta del Collegio dei Sindaci si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto inviato anche con mezzi telematici da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo fisico e virtuale, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto.

ART. 15 - PATRIMONIO DELL'ENTE

Il Patrimonio dell'E.BI.TEMP. è costituito:

- a) dai beni di proprietà dell'Ente;
- b) da somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) da apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio, anche dai risultati (avanzi) dell'esercizio in quanto non distribuibili.

ART. 16 - GESTIONE DELL'E.BI.TEMP.

Per le spese di gestione, l'E.BI.TEMP. si avvarrà delle disponibilità di cui all'art. 7 del presente Statuto. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente o da persone dallo stesso delegate anche con firme congiunte.

ART. 17 - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO DI E.BI.TEMP.

Il periodo di esercizio ai fini del bilancio ha inizio il 1 di gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo la fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il Bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere approvato dall'Assemblea entro la chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 31 dicembre. Il bilancio d'esercizio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla relazione illustrativa, dovrà essere approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio, d'esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, alle Associazioni Datoriali e alle OO.SS. firmatarie del CCNL di categoria.

ART. 18 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE

In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno eventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi spese ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Collegio dei Sindaci, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea.

ART. 19 - SCIoglimento CESSAZIONE

In caso di scioglimento dell'E.BI.TEMP. o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente uno dalle Associazioni Datoriali, uno dalle OO.SS. e uno scelto di comune accordo. Nel caso di mancata nomina dei Liquidatori, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di Assistenza beneficenza ed istruzione indicate dal Consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 148, comma 8, lettera b) del TUIR e successive integrazioni e modificazioni. In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere degli Associati di cui all'art. 5 del presente Statuto.

ART. 20 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto, nonché l'allegato Regolamento, potranno essere modificati dall'Assemblea di E.BI.TEMP..

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili, le norme previste dal regolamento dell'E.B.I.TEMP..



Giuseppe Bogno

REGOLAMENTO DELL'ENTE BILATERALE NAZIONALE PER IL SETTORE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'E.BI.TEMP. Ente Bilaterale Nazionale per il Lavoro Temporaneo costituito ai sensi del CCNL vigente.
2. Fermo restando che, ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs 276/2003, il versamento dei contributi indicati nel CCNL della Somministrazione è obbligatorio per tutte le Agenzie di Somministrazione di Lavoro che esercitano l'attività autorizzata dal Ministero del Lavoro, l'iscrizione all'E.BI.TEMP. è obbligatoria per tutte le Agenzie di Somministrazione di Lavoro aderenti alle Associazioni Datoriali ed è aperta ad ogni altra Agenzia di Somministrazione di Lavoro che ne faccia richiesta.
3. La misura delle quote di finanziamento dell'E.BI.TEMP. a carico delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro è stabilita dalla contrattazione collettiva di categoria.
4. I Contributi di cui al punto a) art. 7 dello Statuto di E.BI.TEMP. verranno versati trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo, all'E.BI.TEMP. a mezzo bonifico bancario in apposito conto corrente, allegando copia delle denunce contributive mensili INPS. Tale conto corrente è utilizzabile a firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.
5. Viene costituito un conto di transito per la gestione corrente delle attività, alimentato dalle risorse del conto di cui al punto 4 del presente regolamento, utilizzabile a firma del Direttore.
6. Viene attivato un apposito conto corrente sul quale effettuare i versamenti di cui al punto b) dell'art. 7 dello statuto di E.BI.TEMP., utilizzabile a firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.
7. I contributi a carico delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro, destinati al funzionamento ed alla gestione istituzionale dell'E.BI.TEMP., saranno contabilizzati in un apposito conto diverso da quello alimentato dai contributi da destinare alle prestazioni erogate dall'E.BI.TEMP..
8. Potranno essere attivati, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, altri conti correnti per specifiche esigenze utilizzabili a firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.
9. In caso di mancato o ritardato pagamento entro il termine stabilito del contributo previsto dall'art. 7, punto a), dello Statuto e/o delle quote relative ai fondi permessi sindacali previsti al punto b) dello stesso articolo, sono dovuti ai rispettivi fondi, a carico delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro, gli interessi di mora nella misura percentuale pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti in ragione d'anno, da calcolare sugli importi versati in ritardo.
L'importo così determinato non può essere superiore al 40% del contributo e/o delle quote non corrisposte entro le scadenze previste.




Giuseppe Basso

Nell'ipotesi cui venga accertato un mancato pagamento e siano decorsi 60 giorni dal termine previsto, il Consiglio di Amministrazione si attiverà con le opportune modalità, anche di natura legale, per la quantificazione e la riscossione del credito.

10. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'E.BI.TEMP. si avvale di una struttura composta da lavoratori dipendenti e/o di collaboratori esterni.
11. La responsabilità operativa di tutta la struttura sarà affidata ad un Direttore che ne risponderà al Presidente e al Vice Presidente.
12. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi dell'E.BI.TEMP., sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea.
13. Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del Direttore, potrà elaborare un regolamento di amministrazione e contabilità che consenta di tenere distinte le singole risorse economiche e le varie attività istituzionali dell'Ente, oltre a regolare l'attività di contabilizzazione, da portare all'approvazione dell'Assemblea.
14. Mediante lo stesso modello di distinzione delle risorse economiche il Consiglio di Amministrazione preparerà il bilancio preventivo da portare all'approvazione dell'Assemblea.
15. Mensilmente dovrà essere predisposto e presentato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, un rapporto a cura della struttura dell'Ente che evidenzi l'attività svolta nel periodo.
16. Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Giuseppe Bisso



[Handwritten signature]